



Legge federale *Progetto preliminare* concernente l'adeguamento del carbonio alle frontiere nell'importazione di merci in cemento (LACFC)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 133 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio
e dell'energia del Consiglio nazionale del [data della decisione della
Commissione]²;
visto il parere del Consiglio federale del [data]³,
decreta:

Minoranza (Kolly, Burgherr, Egger Mike, Rüegger, Sollberger, Stettler)
Non entrare in materia

Sezione 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge intende contribuire all'attuazione dell'Accordo del 12 dicembre 2015⁴ sul clima prevenendo l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra che potrebbe derivare dalla delocalizzazione all'estero della produzione di cemento.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica alle merci di cui all'allegato 1.

² Non si applica alle merci originarie degli Stati assoggettati all'Accordo del 23 novembre 2017⁵ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento

RS

- ¹ RS **101**
- ² FF **2026** ...
- ³ FF **2026** ...
- ⁴ RS **0.814.012**
- ⁵ RS **0.814.011.268**

dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra («Accordo di collegamento»).

³ Il Consiglio federale può esentare merci originarie di altri Stati che hanno convenuto con la Confederazione o l'Unione europea (UE) regolamentazioni comparabili a quelle dell'Accordo di collegamento.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le regole in materia d'origine applicabili. A tal fine tiene conto in particolare della loro compatibilità con le corrispondenti regolamentazioni dell'UE.

Sezione 2: Tassa di adeguamento alle frontiere

Art. 3 Principio

¹ La Confederazione riscuote una tassa di adeguamento alle frontiere sulle merci di cui all'allegato 1 che sono importate in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a della legge del 20 giugno 2025⁶ sui compiti dell'UDSC [LUDSC]).

² Il Consiglio federale può prevedere deroghe per piccoli quantitativi di merci.

³ L'obbligo di adeguamento sorge nel momento in cui la dichiarazione delle merci diviene vincolante (art. 20 cpv. 1 LUDSC).

Art. 4 Persone assoggettate all'obbligo di adeguamento

Sono assoggettati all'obbligo di adeguamento i responsabili delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1 LUDSC.

Art. 5 Base di calcolo e ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere

¹ La tassa di adeguamento alle frontiere è calcolata in base:

- a. al peso lordo della merce importata;
- b. alla quantità di emissioni di gas a effetto serra causate dalla produzione della merce e dei suoi precursori rilevanti, comprese quelle causate dalla produzione dell'energia elettrica utilizzata a tal fine;
- c. alla quantità di diritti di emissione che sarebbero assegnati a titolo gratuito nel sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera per la produzione della merce e dei suoi precursori rilevanti;
- d. al prezzo d'aggiudicazione medio dei diritti di emissione sul mercato primario dell'UE per l'anno precedente all'importazione.

² L'ammontare della tassa è calcolato conformemente all'allegato 2.

³ Gli importi netti che sono stati versati in modo comprovabile in virtù di prescrizioni statali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui al capoverso 1 lettera b

⁶ RS ...

sono dedotti dal calcolo dell'ammontare della tassa. Non viene rimborsato alcun importo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo. Designa in particolare i gas a effetto serra e i precursori rilevanti e definisce le prescrizioni statali che danno diritto alla deduzione degli importi di cui al capoverso 3.

⁵ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblica i prezzi d'aggiudicazione medi di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

¹ Per ogni anno civile, le persone assoggettate all'obbligo di adeguamento devono comunicare all'UFAM, entro la data stabilita dal Consiglio federale:

- a. le indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c; e
- b. le indicazioni relative a eventuali importi di cui all'articolo 5 capoverso 3.

² Le indicazioni devono basarsi sui dati effettivi. Se questi non sono disponibili, le indicazioni da presentare devono essere calcolate sulla base di valori standard stabiliti dal Consiglio federale.

³ La comunicazione deve essere effettuata tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 12.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i valori standard in particolare per le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b; a tal fine tiene conto segnatamente delle regolamentazioni dell'UE.

⁵ L'UFAM può esigere che le indicazioni presentate siano verificate da un organo appropriato. I costi della verifica sono a carico della persona assoggettata all'obbligo di adeguamento. L'UFAM designa gli organi appropriati.

⁶ Le persone assoggettate all'obbligo di adeguamento devono indicare un recapito in Svizzera.

Art. 7 Determinazione e riscossione della tassa di adeguamento alle frontiere

¹ L'UFAM determina la tassa di adeguamento alle frontiere per l'anno civile precedente sulla base delle indicazioni comunicate conformemente all'articolo 6.

² Riscuote la tassa. Essa è esigibile a decorrere dalla notificazione della decisione di tassazione.

Art. 8 Riscossione posticipata

Se per errore non ha stabilito la tassa di adeguamento alle frontiere o ne ha stabilito un importo troppo basso, l'UFAM può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione di tassazione.

Art. 9 Prescrizione

¹ Il debito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione.

³ È sospesa fintanto che il debito fiscale è oggetto di una procedura di impugnazione o di un'esecuzione. È inoltre sospesa fintanto che la persona assoggettata all'obbligo di adeguamento non può essere escussa in Svizzera.

⁴ Il debito fiscale si prescrive in ogni caso in 15 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 della legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo (DPA).

Art. 10 Obblighi di collaborazione

¹ All'UFAM e all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) devono essere fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare:

- a. le persone assoggettate all'obbligo di adeguamento;
- b. i responsabili delle merci che importano merci di cui all'allegato 1 per le quali il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2, prevede una deroga all'obbligo di pagare la tassa;
- c. i responsabili dei dati di cui all'articolo 6 lettera j LUDSC che effettuano la dichiarazione delle merci per merci di cui all'allegato 1;
- d. i responsabili del trasporto di cui all'articolo 6 lettera k LUDSC che effettuano il trasporto per merci di cui all'allegato 1.

³ Alle autorità federali competenti devono essere messi gratuitamente a disposizione i documenti necessari per l'esecuzione della presente legge e deve essere garantito l'accesso alle merci importate.

Art. 11 Garanzia dei crediti

¹ L'UFAM può esigere una garanzia sotto forma di prestazione di garanzie a copertura dei crediti derivanti dalla tassa di adeguamento alle frontiere che non sono ancora esigibili o non sono ancora stati stabiliti mediante una decisione passata in giudicato se la persona assoggettata all'obbligo di adeguamento è in mora con il pagamento di un credito derivante dalla tassa che è già stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato.

² La forma e l'ammontare della prestazione di garanzie sono retti dalle disposizioni che il Consiglio federale emana in virtù dell'articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 2005⁸ sulle finanze della Confederazione.

⁷ RS 313.0

⁸ RS 611.0

³ Se esige la prestazione di garanzie, l'UFAM incarica l'UDSC di riscuoterle al momento dell'importazione.

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 12 Sistema d'informazione

¹ L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

² Il Consiglio federale provvede affinché l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi siano garantite.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, le autorità federali competenti possono riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma delle indicazioni per via elettronica da parte della persona interessata nella procedura in questione.

Art. 13 Trattamento dei dati

¹ Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'UFAM può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali.

² L'UDSC mette a disposizione dell'UFAM i dati necessari alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione.

³ L'UFAM mette a disposizione dell'UDSC i dati necessari alla riscossione della garanzia dei crediti derivanti dalla tassa di adeguamento alle frontiere.

⁴ I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione contenuti nel sistema d'informazione possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per cinque anni dalla conclusione della procedura.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche che possono essere trattati e comunicati e per quanto tempo i dati devono essere conservati.

Sezione 4: Disposizioni penali e perseguimento penale

Art. 14 Sottrazione della tassa di adeguamento alle frontiere

¹ Chi, intenzionalmente, sottrae in tutto o in parte la tassa di adeguamento alle frontiere, segnatamente procurando a sé o a un terzo un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 15 Messa in pericolo della tassa di adeguamento alle frontiere

¹ È punito con la multa chi, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6;
- b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta regolarmente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;
- c. omette di comunicare o comunica in modo errato dati e merci determinanti per l'obbligo di pagare la tassa;
- d. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

² Nei casi gravi o di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa di adeguamento alle frontiere messa in pericolo, se tale importo è più elevato.

Art. 16 Rapporto con la DPA

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA⁹.

² L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UFAM.

³ Se il fatto costituisce contemporaneamente più infrazioni il cui perseguimento spetta all'UFAM, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emana le disposizioni di esecuzione.

³ L'UFAM e l'UDSC possono ricorrere a terzi per l'esecuzione.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS 313.0

Merci soggette alla tassa

L'importazione di merci delle seguenti voci di tariffa doganale in libera pratica è soggetta alla tassa:

Voce di tariffa doganale (VTD)
2507.0000 – Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati
2523.1000 – Cementi non polverizzati detti «clinkers»
2523.2100 – Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente
2523.2900 – Cementi Portland, normali o a moderata resistenza (esclusi cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente)
2523.3000 – Cementi alluminosi
2523.9000 – Cementi, anche colorati (esclusi cementi Portland e cementi alluminosi)

Calcolo dell'ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere

L'ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere è calcolato secondo la formula seguente:

$$A = [(a * b) - (a * c)] * d$$

Legenda:

A = tassa di adeguamento alle frontiere

a = peso lordo della merce importata, in tonnellate

b = quantità di emissioni di gas a effetto serra secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, in tonnellate di CO₂ equivalenti (CO_{2eq}) per tonnellata

c = quantità di diritti di emissione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c, in diritti di emissione per tonnellata

d = prezzo d'aggiudicazione medio dei diritti di emissione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera d, in franchi svizzeri per tonnellata di CO_{2eq}